

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1387

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ROMITA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Modificazione degli articoli 15, lettera *d*), e 19, lettera *b*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, relativi alla composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato dell'A. N. A. S. e conferimento dei posti di economo-cassiere e vice economo-cassiere dell'A. N. A. S. stessa

Presentato alla Presidenza l' 8 gennaio 1955

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una evidente lacuna — alla quale non venne fatto di ovviare con le modificazioni apportate, in sede di ratifica, al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 — esiste nell'attuale composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato dell'A.N.A.S.

Come è noto, gli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, modificato con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, chiamano a far parte dei due ora cennati Consessi, oltre che il direttore del servizio amministrativo ed il direttore dei servizi tecnici, anche gli ispettori generali tecnici dell'A.N.A.S. (grado V, gruppo A tecnico), previsti in numero di tre nell'organico della Azienda.

Per stretta analogia e per la migliore trattazione degli affari di competenza dei ri-

petuti Consessi, insieme al direttore del servizio amministrativo dovrebbe far parte, sia del Consiglio di amministrazione che del Comitato, anche l'ispettore generale del servizio amministrativo (grado V, gruppo A amministrativo), grado specificamente contemplato e regolarmente ricoperto nei ruoli dell'A.N.A.S.

Poiché, come si è detto, nei prima citati articoli del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, non è prevista tale partecipazione, si ritiene necessario ovviare a tale esclusione che — oltre ad essere, con ogni evidenza, frutto di una involontaria omissione del legislatore — si manifesta ingiustificata e indubbiamente controproducente, in considerazione del contributo di specifica competenza che l'ispettore generale amministrativo — come gli ispettori generali tecnici per la parte tecnica — può fornire in ogni decisione del

Consiglio o del Comitato che verta su questioni di carattere strettamente amministrativo.

Con il citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, inoltre, vennero istituiti i ruoli organici del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

In tale sede, con la tabella *C* allegata al decreto legislativo sopra citato, vennero determinati pure — in aggiunta ai posti del ruolo del personale amministrativo di gruppo *B* — quelli per l'economo-cassiere ed il vice economo-cassiere, senza, peraltro, che fossero determinate le modalità per il conferimento.

L'attuale situazione organica dei ruoli amministrativi dell'A.N.A.S. è tale che il numero dei posti di gruppo *B*, oltre a soddisfare scarsamente le cresciute esigenze dei servizi dell'Azienda stessa, risulta, nei gradi IX e X — da cui potrebbe, secondo la tabella suindicata, trarsi il personale da destinare all'incarico di economo e vice economo-cassiere — ricoperto per la quasi totalità da personale femminile o da impiegati in giovane età, e, appunto perché tali, non ancora in possesso di quella esperienza sia personale che amministrativa, indispensabile per espletare idoneamente le funzioni di economo e vice economo-cassiere.

Da ciò deriva la necessità per l'Amministrazione di poter estendere ad un più numeroso ambito di personale la scelta degli impiegati, sempre di gruppo *B*, da adibire al servizio di economo e cassa.

All'uopo è stato predisposto il presente disegno di legge che fissa anche i criteri per il conferimento dei posti di economo-cassiere e vice economo-cassiere, stabilendo che essi siano da attribuire a funzionari di gruppo *B*,

aventi grado non inferiore, rispettivamente al IX e X, senza la specifica limitazione della appartenenza a un ruolo piuttosto che ad un altro.

Organicamente i due posti di cui trattasi vengono mantenuti nel ruolo del gruppo *B* amministrativo data la maggiore esiguità del detto ruolo in confronto dei corrispondenti ruoli del gruppo *B* tecnico e contabile.

Per eliminare poi una disarmonia che non ha alcuna plausibile giustificazione, rispetto a quanto è stabilito per i corrispondenti gradi del gruppo *B* — tecnico e contabile, dell'A.N.A.S., in perfetta analogia con gli ordinamenti di tutte le altre Amministrazioni statali — si determina in cifra cumulativa, senza peraltro alterarlo, il numero complessivo dei posti già assegnati nella tabella *C* per i gradi X e XI del gruppo *B* amministrativo.

Di conseguenza la mentovata tabella *C* allegata al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è sostituita — per quanto concerne il gruppo *B* del personale amministrativo — dalla tabella allegata al disegno di legge all'uopo predisposto, nella quale, appunto, il numero dei posti di « aiutante amministrativo principale » (gruppo *B*, grado IX) viene portato da 5 a 7 (riunendo ad essi i due posti di economo e vice economo-cassiere) ed il numero dei posti dei « primi aiutanti amministrativi » e degli aiutanti amministrativi (gruppo *B*, gradi X e XI) — rispettivamente fissati in 7 e 9 dalla citata tabella *C* — viene stabilito, cumulativamente per i due gradi, in 16.

Restando, pertanto, soppressi i 2 posti di economo-cassiere e vice economo-cassiere, il numero complessivo dell'organico rimane immutato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 15, lettera *d*), e 19, lettera *b*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, sono modificati come segue:

Art. 15, lettera d). « del direttore del servizio amministrativo e dell'ispettore generale amministrativo ».

Art. 19, lettera b). « del direttore del servizio amministrativo che lo presiede in caso di assenza o di impedimento del direttore generale e dell'ispettore generale amministrativo ».

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di economo-cassiere e vice economo-cassiere sono conferite, con decreto del Ministro, a funzionari di gruppo *B* di grado non inferiore, rispettivamente, al IX e al X, da scegliersi in base a parere del Consiglio di amministrazione tra gli appartenenti ai ruoli amministrativo, tecnico e contabile dell'A.N.A.S. ».

ART. 3.

La tabella *C*, allegata al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è sostituita, per quanto riguarda il personale amministrativo di gruppo *B*, dalla tabella allegata alla presente legge.

TABELLA

GRUPPO *B*.

Grado VII — Primi aiutanti amministrativi Capi	N. 2
Grado VIII — Aiutanti amministrativi Capi	» 3
Grado IX — Aiutanti amministrativi principali	» 7
Grado X e XI — Primi aiutanti amministrativi e aiutanti amministrativi	» 16